Supplemento ordinario n. 4 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 19 del 24 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 24 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TELEF 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4187.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Achard De Bonvoulair Jules Paul, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Achard de Bonvouloir Jules Paul, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno),

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Udito il parere, in data 27 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a nor-

ma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Achard de Bonvouloir Jules-Paul, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 224.08.15, specificamente descritti negli elenchi n 1 e 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 153.95.92, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 70.12.23.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 1. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Achard de Bonvouloir Jules-Paul, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Parco di Vincenzone	47	108	a	Pascolo cespugliato	III	7	45	20	670,68
Id.	47	108	c	Id.	III	7	03	04	632,73
Id.	50	18	d	Seminativo	III	0	05	00	15,00
Id.	50	18	c	Id.	III	0	03	65	10,95
Id.	50	269	—	Prato	I	14	53	27	7.992,98
Id.	50	270	—	Id..	I	14	43	40	7.938,70
Id.	50	271	a	Pascolo cespugliato	I	56	78	24	21.009,50
Id.	50	7	—	Fabbricato rurale	—	0	00	34	—
Id.	50	6	d	Prato	I	3	21	82	1 170,01
Id.	50	5	c	Id.	I	0	29	61	162,86
Id.	50	21	1	Porzione rurale di fabbric. con diritto alla corte n. 26.	—	0	01	44	-
Id.	50	21	2	Id.	—	0	—	—	—
Id.	50	22	1	Id.	—	0	04	40	—
Id.	50	22	2	Porzione rurale di fabbr. con diritto all'andito n. 22/3 e alla corte n. 26.	—	—	—	—	—
Id.	51	13	a	Pascolo cespugliato	II	7	39	90	1.442,80
				TOTALI		111	29	31	41.046,21

I sopra descritti terreni confinano:

Nord-est: con la proprietà di Colonna di Galatro Lorenzo e Cecilia;
Sud-est: con la strada dei Cioffi;
Sud-ovest: con la proprietà di Iemma Antonio e con la restante proprietà Achard de Bonvouloir Jules-Paul;
Nord-ovest: con il nuovo canale di bonifica Lignara.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Piano dello Ospedale	44	1		Pascolo cespugliato	III	13	61	05	1.224,95
Id.	44	97	—	Id.	III	8	62	30	776,07
Id.	44	98	—	Id.	III	0	25	50	22,95
Id.	29	33	b	Seminativo irriguo.	III	2	94	86	1.179,43
Id.	29	39	—	Seminativo	III	17	22	90	5.168,70
				TOTALI		42	66	61	8.372,10

I sopra descritti terreni confinano:

Nord: con la proprietà dei fratelli Moscati;
Est: con la restante proprietà Achard de Bonvouloir Jules-Paul;
Sud: con le particelle 5-9 del foglio 44;
Ovest: con la strada vicinale Prato di S. Michele e con la proprietà fratelli Moscato.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° CORPO	111	29	31	41.046,21
2° »	42	66	61	8.372,10
In complesso	153	95	92	49.418,31

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 16.994.848,90 (sedicimilioninovecentonovantaquattromilaottocentoquarantotto e cent. 90), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della Legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Achard de Bonvouloir Jules-Paul, in comune di Eboli (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Chiuse.	29	33	a	Seminativo irriguo.	III	24	43	20	9.772,81
Id.	29	34	—	Fabbricato rurale	—	—	06	28	—
Id.	29	54	b	Seminativo irriguo.	III	6	45	44	2.581,77
				TOTALI		30	94	92	12.354,58

I sopra descritti terreni confinano:
Nord: con le particelle 43, 46 del foglio 29 e con restante proprietà Achard de Bonvouloir Jules-Paul;
Est: con restante proprietà di Achard de Bonvouloiir e col canale d'irrigazione Rosale;
Sud-est: col canale d'irrigazione Rosale;
Ovest: con restante proprietà Achard de Bonvouloir Jules-Paul e con la proprietà fratelli Moscati.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Parco di Vincenzone	50	8	–	Pascolo cespugliato	I	7	89	28	2.920,34
Id.	50	239	–	Seminativo	III	14	62	00	4.386 –
Id.	50	271	b	Pascolo cespugliato	I	0	71	76	265,50
Id.	50	246	—	Seminativo	III	22	16	70	650,03
Id.	50	240	–	Id.	III	13	77	57	4.132,71
				TOTALI		39	17	31	12.354,58

I sopra descritti terreni confinano:

Nord: con canale di bonifica;

Est: con restante proprietà Achard de Bonvouloir Jules-Paul;

Sud: con strada dei Cioffi;

Sud-ovest: con la proprietà di Iemma Antonio;

Nord-ovest: con canale di bonifica.

RIEPILOGO

	Superficie			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° CORPO	30	94	92	12.354,58
2° »	39	17	31	12.354,58
In complesso	70	12	23	24.709,16

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.986.528,40 (unmilionenovecentottantaseimilacinquecentoventotto e cent. 40) salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4188.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Baratta Ettore fu Paolo, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70,

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Baratta Ettore fu Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno).

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articool 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma dell'articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria,

nei confronti di Baratta Ettore fu Paolo relativo ai terreni ricadenti nel Comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 70.48.22 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 51.52.38, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 18.95.84.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 3. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baratta Ettore fu Paolo, in comune di Eboli (Provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera Nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Torrente Fontanelle.	12	94		Fabbricato rurale.		0	00	84	
Id.	12	97	1	Porzione rurale di fabbricati	-	0	07	43	
Id.	12	97	3	Id.					
Vallone del Lupo.	3	42		Pascolo cespugliato	IV	23	56	14	1.295,88
Id.	3	44	a	Pascolo.	III	13	25	84	649,66
Id.	3	46		Pascolo cespugliato	IV	10	08	73	554,80
Id.	3	48		Pascolo.	III	2	87	60	140,91
Torrente Fontanelle.	12	95		Agrumeto.	II	0	24	00	840
Id.	12	96		Seminativo arborato.	II	0	20	72	165,70
Id.	12	151		Agrumeto.	II	0	28	60	1.001
Id.	12	152		Id.	II	0	25	00	875
Id.	12	154		Seminativo arborato.	II	0	41	81	334,48
Id.	12	155		Id.	II	0	23	23	185,84
Id.	12	156		Id.	II	0	02	44	19,52
				TOTALI		51	52	38	6.062,72

I sopra descritti terreni confinano:

Nord: con la particella 79 del foglio 12;

Est: con il vallone della Tiranna e con la strada provinciale;

Sud: con la particella 116 del foglio 12;
Ovest: con le particelle 93, 91, 130 del foglio 12.

L'indennità di espropriazione offerta e di L. 1.986.528,40 (unmilionenovecentottantaseimilacinquecentoventotto e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baratta Ettore fu Paolo, in comune di Eboli (Provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera Nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Vallone del Lupo.	3	43	·	Seminativo arborato.	V	1	63	84	638,98
Id.	3	44	b	Pascolo.	III	10	48	14	513,59
Id.	3	45	—	Seminativo	V	6	83	86	649,67
				TOTALI		18	95	84	1.802,24

Il terreno sopra descritto confina:
Nord: con le particelle 33, 34, 36 dello stesso foglio 3;
Est: con la rimanente proprietà dello stesso Baratta Ettore;
Sud: con proprietà Baratta Primo,
Ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Baratta Ettore.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4189.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Baratta Ettore fu Paolo, in comune di Capaccio (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica,
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70,
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Baratta Ettore fu Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno);
Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere in data 17 dicembre 1952 espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Baratta Ettore fu Paolo relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 26.84.42 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari **15.25.27, sono** esporpriati e trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 11.59.15.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 2. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baratta Ettore fu Paolo, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Fondo Barizzo	5	7	a	Seminativo	III	15	25	27	4.728,34

I sopra descritti terreni confinano:

Nord: con proprietà Baratta Secondo;
Est: con proprietà Baratta Secondo;
Sud: con la strada vicinale Manca del Rizzo;
Ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Baratta Ettore.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.835.452,50 (unmilioneottocentotrentacinquemilaquattrocentocinquantadue e cent. 50) salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baratta Ettore fu Paolo, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera Nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Fondo Barizzo	5	22	—	Seminativo	III	4	59	20	1.423,52
Id.	5	7	b	Id.	III	6	99	95	2.169,84
				TOTALI		11	59	15	3.593,36

I sopra descritti terreni confinano:

Nord: con proprietà Baratta Primo;
Est: con proprietà Baratta Secondo e con la rimanente proprietà di Baratta Ettore;
Sud: con la strada vicinale Manca del Rizzo;
Ovest: con le particelle 24 e 19 dello stesso foglio 5.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4190.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Baratta Oreste fu Paolo, in comune di Capaccio (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Baratta Oreste fu Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto in accoglimento di detta istanza ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Baratta Oreste fu Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno), per una superficie di Ha. 26.23.27 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 16.91.66 sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 9.31.61.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 4. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baratta Oreste fu Paolo, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	5	6	—	Seminativo	III	1	77	11	549,04
	5	21	a	Id.	III	15	14	55	4.191,35
				TOTALI		16	91	66	5.244,15

I sopra descritti terreni confinano:
Nord: con la rimanente proprietà dello stesso Baratta Oreste e con vallone della Sorvella;
Est: con la strada comunale Scigliati;
Sud: con la proprietà Baratta Secondo;
Ovest: con proprietà Baratta Primo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.835.452 50 (unmilioneottocentotrentacinquemilaquattrocentocinquantadue e cent. 50), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baratta Oreste fu Paolo, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera Nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	5	17		Pascolo.	II	6	64	76	1.794,85
	5	21	b	Seminativo	III	2	66	85	827,23
				TOTALI		9	31	61	2.622,08

I sopra descritti terreni confinano:
Nord: con la particella 5 dello stesso foglio 5;
Est: col limite col foglio 4 dello stesso Comune;
Sud: con la rimanente proprietà del medesimo Baratta Oreste;
Ovest: con la proprietà Baratta Primo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4191.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria relativo ai terreni di proprietà di Baratta Primo fu Paolo, in comune di Capaccio (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70,

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Baratta Primo fu Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 a-

gosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950; n. 841;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Baratta Primo fu Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 26.77.71, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 26.77.71.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, muniti del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 5. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baratta Primo fu Paolo, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera Nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
	5	15	—	Seminativo	III	6	78	31	2.102,76
	5	16	—	Pascolo.	II	19	99	40	5.398,38
				TOTALI		26	77	71	7.501,14

terreni sopra descritti confinano:
Nord: con la particella 5 dello stesso foglio 5;
Est: con la proprietà Baratta Oreste;
Sud: con la proprietà Baratta Ettore e con la particella 24 dello stesso foglio;
Ovest: con la particella 5 dello stesso foglio 5.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4192.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Baratta Primo fu Paolo, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70,

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Baratta Primo fu Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Baratta Primo fu Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 113.15.26, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 88.68.93, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 24.46.33.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 6. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baratta Primo fu Paolo, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	7	1		Oliveto.	IV	7	89	40	3.552,30
	7	2		Pascolo.	III	8	15	46	399,58
	7	3	a	Seminativo	IV	38	91	61	7.394,06
	7	5		Pascolo.	III	9	16	92	449,29
	7	6		Seminativo	IV	5	60	86	1.065,63
	7	8		Frutteto	II	4	49	82	6.972,21
	7	12		Vigneto	IV	9	41	48	6.354,99
	7	13		Id.	IV	0	31	84	143,28
	7	19		Seminativo arborato.	IV	1	52	42	274,36
	7	38		Pascolo.	III	3	19	12	156,37
				TOTALI		88	68	93	26.762,07

I sopra descritti terreni confinano:

Nord: con proprietà Baratta Ettore;

Est: con le particelle 7, 15, 14, 20 dello stesso foglio 7;

Sud: con le particelle 14, 22, 20, 39 dello stesso foglio 7;

Ovest: con le particelle 16, 18, 32, 33, 36 dello stesso foglio 7 e con proprietà Baratta Ettore.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 8.717.823,25 (ottomilionisettecentodiciassettemilaottocentoventitre e cent. 25), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baratta Primo fu Paolo, in comune di Eboli (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera Nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	7	9		Seminativo arborato.	II	0	23	28	136,14
	7	10	1	Porzione rurale di fabbricato		0	24	00	—
	7	11		Seminativo arborato.	IV	5	92	78	2.311,84
	7	3	6	Seminativo	IV	18	06	27	3.431,91
				TOTALI		24	46	33	5.879,89

I terreni sopra descritti confinano:

Nord: con la proprietà Baratta Ettore;

Est: con la rimanente proprietà dello stesso Baratta Primo;

Sud: con la rimanente proprietà dello stesso Baratta Primo;

Ovest: con rimanente proprietà dello stesso Baratta Primo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4193.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Baratta Secondo fu Paolo, in comune di Capaccio (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206.

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Baratta Secondo fu Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno)

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'asclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata,

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresdalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Baratta Secondo fu Paolo, relativo ai terreni ricodenti nel comune di Capaccio (provincia di Selerno), della superficie di ettari 27.36.60, specificatamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al prece-te articolo, per complessivi ettari 18.24.40, sono e-espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 9.12.20.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato allo art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 7. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baratta Secondo fu Paolo, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
	5	18	–	Seminativo	III	14	33	60	4.444,16
	5	23	b	Id.	III	3	90	80	1.211,48
				TOTALI		18	24	40	5.655,64

I terreni sopra descritti confinano:

Nord: con la rimanente proprietà del medesimo Baratta Secondo e con la proprietà Baratta Oreste;
Est: con la strada comunale Scigliati;
Sud: con la strada vicinale Manca del Rizzo;
Ovest: con la proprietà Baratta Ettore.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.979.474,— (unmilionenovecentosettantanovemilaquattrocentosettantaquattro) salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baratta Secondo fu Paolo, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera Nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	5	23	a	Seminativo	III	9	12	20	2.827,82

Il terreno sopra descritto confina:

Nord: con proprietà Baratta Oreste;
Est: con la rimanente proprietà del medesimo Baratta Secondo;
Sud: con la rimanente proprietà del medesimo Baratta Secondo e con la proprietà di Baratta Ettore;
Ovest: con proprietà Baratta Primo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4194.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Barracco Francesco fu Roberto, in comune di Vitulazio (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206,

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Barracco Francesco fu Roberto, per i terreni ricadenti nel comune di Vitulazio (provincia di Caserta);

Considerato che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 dell legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Barracco Francesco fu Roberto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Vitulazio (provincia di Caserta), per una superficie di ettar 135.31.03 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 91.14.32, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui tersivi ettari 44.16.71.
reni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decre-

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 9. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Barracco Francesco fu Roberto, in comune di Vitulazio (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i cambattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	16	5	b	Prato	II	0	73	80	535,05
	17	1	—	Pascolo arborato	unica	2	19	64	417,32
	17	2	a	Prato	III	52	40	76	28.824,18
	17	3	a	Pascolo arborato	unica	0	71	49	135,83
	17	5	—	Prato	III	20	76	50	11.420,75
	18	7	b	Seminativo	III	14	32	13	7.017,44
					TOTALI	91	14	32	48.350,57

I terreni sopra descritti confinano:

Nord-ovest: col fosso dei Pellegrini;

Nord-est: con la rimanente proprietà dello stesso Baracco Francesco;

Sud-ovest: con il limite territoriale col comune di Grazzanise;

Sud: con regia Agnena.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 17.296.684,90 (diciassettemilioniduecentonovantaseimilaseicentottantaquattro e cent. 90), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestiti alla ditta Barracco Franesco fu Roberto, in comune di Vitulazio (provincia di Caserta), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera Nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
	20	1	—	Pascolo arborato	unica	1	02	79	195,30
	20	2	—	Prato	III	39	97	12	21 738,53
				TOTALI		40	99	91	21.993,83

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con la particella 1 del foglio 19;

Est: con la proprietà Fratta Giuseppe;

Sud-ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Barracco e con la Regia Agnena.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
	18	7	c	Seminativo	III	3	16	80	1.552,35

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Barracco Francesco;

Nord-est: con la rimanente proprietà dello stesso Barracco Francesco;

Sud: con la Regia Agnena.

RIEPILOGO

	Superficie ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° CORPO	40	99	91	21.933,83
2° »	3	16	80	1.552,35
In complesso	44	16	71	23.486,18

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4195.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - relotivo ai terreni di proprietà di Barracco Francesco fu Roberto, in comune di Capua (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206,

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti -

Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei conti di Baracco Francesco fu Roberto, per i terreni ricadenti nel comune di Capua (provincia di Caserta),

Considerato che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni dicui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capua (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 1.07.42,, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il colo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 1.07.42.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1 munito del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 8. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Barracco Francesco fu Roberto, in comune di Capua (provincia di Caserta), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma f ndiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	15	4	—	Prato	I	1	04	95	682,18
	15	5	—	Id..	IV	0	02	47	6,92
				TOTALI		1	07	42	689,10

I terreni sopra descritti confinano:

Nord: con la rimanente proprietà dello stesso Barracco Francesco;
Est: con la rimanente proprietà dello stesso Barracco Francesco;
Sud: con la Regia Agnena;
Sud-ovest: con la Regia Agnena.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4196.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bellelli Guglielmo fu Francesco, in comune di Capaccio (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Bellelli Guglielmo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 2 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Bellelli Guglielmo fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune d Capaccio (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 27.46.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 10. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bellelli Gugliel-mo fu Francesco, in comune di Capaccio (Provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Chiorbo	39	32	b	Seminativo	III	27	46	30	8.513,54

Il terreno sopra descritto confina:

Nord: con le particelle 21, 26 dello stesso foglio 39;
Est: con la rimanente proprietà dello stesso Belelli Guglielmo;
Sud: con la strada comunale Cupone;
Ovest: con proprietà Agnetti Gioacchino.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.979.739 (duemilioninovecentosettantanovemilasettecentotrentanove), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4197.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Buonpane Rachele fu Lorenzo, in comune di Carinola (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Buonpane Rachele fu Lorenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Carinola (provincia di Caserta);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Buonpane Rachele fu Lorenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Carinola (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 17.57.89, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 11. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Buonpane Rachele fu Lorenzo in comune di Carinola (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centi re	Lire
Casa Pezzente .	135	1	—	Pascolo arborato	II	0	14	41	18,01
Id. .	135	2	—	Prato	II	7	38	85	6.649,65
Id. .	132	10	b	Pascolo arborato	II	0	26	75	33,44
Id. .	132	11	b	Prato	II	9	77	88	8.800,92
				TOTALI		17	57	89	15.502,02

I terreni sopra descritti confinano:

Nord-est: con la rimanente proprietà della stessa Buonpane Rachele;

Sud-est: con la particella 3 del foglio 135;

Sud-ovest: con la proprietà Cappabianca in comune di Cancello Arnone;

Nord-ovest: con la rimanente proprietà della stessa Buonpane Rachele.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.117.724,60 (cinquemilionicentodiciassettemilasettecentoventiquattro e cent. 60), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4198.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Buonpane Rachele fu Lorenzo, in comune di Francolise (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Buonpane Rachele fu Lorenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Francolise (provincia di Caserta);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente preedtto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Buonpane Rachele fu Lorenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Francolise (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 11.51.68 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo , per complessivi ettari 1.73.12 sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 9.78.56.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 12. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Buonpane Rachele fu Lorenzo, in comune di Francolise (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	50	3	a	Prato	II	1	60	12	1.441,08
	50	17	a	Pascolo.	II	0	13	00	4,81
				TOTALI		1	73	12	1.445,89

I terreni sopra descritti confinano:

Nord-est: con la rimanente proprietà della stessa Buonpane Rachele;
Sud-est: con la particella 5/c dello stesso foglio 50;
Nord-ovest: col fosso Cavata.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 477.624,70 (quattrocentosettantasettemilaseicentoventiquattro e cent. 70), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Buonpane Rachele fu Lorenzo, in comune di Francolise (provincia di Caserta), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numeso del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	50	3	b	Prato	II	9	39	96	8.459,64
	50	17	b	Pascolo.	II	0	38	60	14,28
				TOTALI		9	78	56	8.473,92

I terreni sopra descritti confinano:

Est: con la particella 4 dello stesso foglio 50;
Sud-est: con la particella 5/c dello stesso foglio 50;
Nord-ovest: col fosso Cavata.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4199.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Conforti Antonio fu Carlo, in comune di Battipaglia (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Conforti Antonio fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra

e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata,

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decretà:

Art. 1.

E approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Conforti Antonio, fu Carlo relativo ai terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 38.68.96, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 20.60.96, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 18.08.00.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 13. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Conforti Antonio fu Carlo, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Conforti	8/A	21	e	Seminativo irriguo.	II	20	60	96	13.911,48

Il terreno sopra descritto confina:

Nord: con la restante proprietà di Conforti Antonio;

Est: con la restante proprietà di Conforti Antonio;

Sud: con la strada vicinale Bosco Secondo;

Ovest: con le particelle 28, 34 del foglio 8/A.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.799.460,60 (quattromilionisettecentonovantanovemilaquattrocentosessanta e cent. 60), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Conforti Antonio Carlo, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numeso del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Conforti .	8/A	5	—	Seminativo	III	1	80	57	541,71
Id. .	8/A	7	—	Seminativo irriguo.	II	7	42	99	5.015,18
Id. .	8/A	8	—	Fabbricato rurale	—	0	24	60	—
Id. .	8/A	9	—	Agrumeto.	II	0	08	52	298,20
Id. .	8/A	10	—	Id.	II	0	14	94	522,90
d, .	8/A	21	d	Seminativo irriguo.	II	8	36	38	5.645,57
				TOTALI		18	08	00	12.023,56

I terreni sopra descritti confinano:

Nord: con la ferrovia Napoli-Brindisi;

Est: con la restante proprietà di Conforti Antonio;

Sud: con la restante proprietà di Conforti Antonio;

Ovest: con le particelle 6, 20 del foglio 8/A.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4200.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Conforti Antonio fu Carlo, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Conforti Antonio fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di sui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni dicui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950 n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Conforti Antonio fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 32.20.45, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 14. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Conforti Antonio fu Carlo, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
La Francesca	24	59		Fabbricato rurale			01	04	
Id.	24	58		Seminativo arborato irriguo	II	1	05	18	1.104,39
Id.	24	123		Prato	III	10	99	60	3.188,84
Id.	24	254		Id.	III	19	52	52	5.662,31
Id.	24	351		Id.	III	0	07	97	23,11
Id.	24	403		Id..	III	0	54	14	157
				TOTALI		32	20	45	10.135,65

I terreni sopra descritti confinano:

Nord: con la strada Bosco Secondo;

Est: con le particelle 38, 49, 50, 60, 68, 83, 225, 271, 292, 262 del foglio 24;

Sud: con la restante proprietà di Conforti Antonio;

Ovest: con la strada vicinale S. Chiarella.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.553.980,15 (tremilionicinquecentocinquantatremilanovecentottanta e cent. 15), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4201.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Conforti Giovanni fu Carlo, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Conforti Giovanni fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Conforti Giovanni fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 95.10.33, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 67.20.74, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessiviettari 27.89.59.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 15. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Conforti Giovanni fu Carlo, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n .841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettar	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Filicasella	41	17	-	Prato	III	9	04	49	2.623,02
Balsamo.	40	211	a	Seminativo irriguo.	III	14	44	89	5.779,56
Id.	40	230		Fabbricato rurale		0	00	60	
Id.	40	233	c	Prato	III	3	66	81	1.063,73
Id.	40	376	—	Id..	III	19	78	00	5.736,20
				TOTALI		46	94	79	15.202,51

I terreni sopra descritti confinano:

Nord: con la strada vicinale S. Chiarella;

Est: con la restante proprietà di Conforti Giovanni;

Sud: con la restante proprietà di Conforti Giovanni e col torrente Lignara;

Ovest: con la ferrovia Battipaglia-Reggio Calabria;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Torre Paladino.	48	39	b	Seminativo irriguo.	II	20	25	95	13.675,14

Il sopra descritto terreno confina:

Nord: con la particella 33 del foglio 41;
Est: con la proprietà di Farina Mattia;
Sud: con la particella 33 del foglio 48;
Ovest: con la restante proprietà di Conforti Giovanni.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° CORPO	46	94	79	15.202,51
2° »	20	25	95	13.675,14
In complesso	67	20	74	28.877,65

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 10.658.977,45 (diecimilioniseicentocinquantottomilanovecentosettantasette e cent. 45), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Conforti Giovanni fu Carlo, in comune di Eboli (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Torre Paladino.	48	10	-	Prato	I	3	55	65	1.956,08
Id.	48	12	-	Id.	II	10	05	05	4.221,20
Balsamo.	40	233	a	Id.	III	3	59	35	1.042,13
				TOTALI		17	20	05	7.219,41

I sopra descritti terreni confinano:

Nord: con la restante proprietà Conforti Giovanni e col torrente Lignara;
Est: con la restante proprietà Conforti Giovanni;
Sud: con il torrente Lignara;
Ovest: con la ferrovia Battipaglia Reggio-Calabria.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Torre Paladino.	48	22	b	Seminativo irriguo.	II	4	86	85	3.286,23
Id.	48	39	a	Id.	II	5	82	69	3.933,18
				TOTALI		10	69	54	7.219,41

I sopra descritti terreni confinano:
Nord: con le particelle 27, 33 e del foglio 41;
Est: con la restante proprietà Conforti Giovani;
Sud: con canale di bonifica e con le particelle 32, 33 del foglio 48;
Ovest: con la restante proprietà Conforti Giovanni;

RIEPILOGO

	Superficie			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° CORPO	17	20	05	7.219,41
2° »	10	69	54	7.219,41
In complesso	27	89	59	14.438,82

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4202.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Conforti Luigi fu Carlo, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206,

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70,

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Conforti Luigi fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno),

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, di Conforti Luigi fu Carlo relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una cuperficie di ettari 81.03.33, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 51.59.28, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 29.44.05.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 16. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Conforti Luigi fu Carlo, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
La Francesca .	24	253	—	Seminativo	IV	1	88	23	357,64
Id. .	24	369	—	Id.	IV	1	93	93	368,47
Id. .	24	252		Id.	V	4	76	82	452,98
Filicasella .	40	214		Seminativo irriguo.	III	33	95	33	13.583,72
Id. .	40	231	c	Id.	III	4	95	31	1.981,23
Id. .	40	232	b	Id.	III	4	09	66	1.638,54
				TOTALI		51	59	28	18.382,58

I terreni sopra descritti confinano:

Nord: con la particella 122 del foglio 24;

Sud-est: con la strada vicinale di S. Chiarella;

Sud: con restante proprietà di Conforti Luigi;

Nord-ovest: col torrente Lignara.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.154.684,00 (settemilionicentocinquantaquattromilaseicentottantaquattro) salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Conforti Luigi fu Carlo, in comune di Eboli (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale pr la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Filicasella .	41	10	b	Prato	III	23	40	94	6.814,84
Id. .	40	207	a	Seminativo irriguo	III	3	85	39	1.541,56
Id. .	40	231	a	Id.	III	1	74	56	698,25
Id. .	40	232	a	Id.	III	0	34	16	136,64
				TOTALI		29	44	05	9.191,29

I terreni sopra descritti confinano:

Nord: con la restante proprietà Conforti Luigi e con le particelle 208, 219 del foglio 40;

Sud-Est: con la restante proprietà Conforti Luigi.

Sud: con la strada vicinale di S. Chiarella;

Ovest: con la particella 202 del foglio 40.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4203.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Cosimini Lina fu Talete, in comune di Pontecagnano Faiano (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Cosimini Lina fu Talete, per i terreni ricadenti nel comune di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno);

Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalle Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Cosimini Lina fu Talete, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 15.75.96, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 17. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cosimini Lina fu Talete, in comune di Pontecagnano-Faiano (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITA	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Casello	9	1		Seminativo irriguo.	IV	0	76	39	336,12
Id.	9	100		Id.	IV	1	43	97	633,47
Id.	9	51	b	Id.	III	13	55	60	9.828,16
					TOTALI	15	75	96	10.797,75

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la proprietà fratelli Morese;

Sud-est: con la restante proprietà Cosimi Nella e Lina e con proprietà fratelli Morese;

Sud-ovest: con la restante proprietà Cosimi Nella e Lina;

Nord-ovest: con le particelle 132, 165 del foglio 9, e col canale Formola.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.690.626,80 (tremilioniseicentonovantamilaseicentoventisei e cent. 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4204.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Martino Angelantonio fu Lorenzo, in comune di Villa Literno (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Di Martino Angelantonio fu Lorenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Villa Literno (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Di Martino Angelantonio fu Lorenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Villa Literno (provincia di Caserta), per una superfice di ettari 0.72.39, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 18. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Martino Angelantonio fu Lorenzo, in comune di Villa Literno(provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	6	1	b	Prato	III	0	18	48	29,57
	6	2		Id.	III	0	37	71	60,34
	6	3		Id.	III	0	16	20	25,92
				TOTALI		0	72	39	115,83

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la particella 1/a dello stesso foglio 6;

Est: con la strada vicinale Pagliarone;

Sud: con la rimanente proprietà dello stesso Di Martino Angelantonio;

Ovest: col primo stradone vicinale delle Quote Vecchie.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 45.752,85 (quarantacinquemilasettecentocinquantadue e cent. 85), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4205.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Farina Giuseppe fu Francesco, in comune di Battipaglia (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 dicembre 1952, n. 4205.

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Farina Giuseppe fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti a despropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Farina Giuseppe fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel Comune di Battipa-

gla (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 35.69.85, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 21.21.77, sono espropriati e trasferiti in proprietà dell'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 14.48.08.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 19. PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Farina Giuseppe fu Francesco, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
S. Giovanni	1/B	91		Seminativo irriguo.	III	4	97	97	2.519,84
Id.	1/B	104	b	Id.	III	0	06	85	63,38
Id.	1/B	108	a	Id.	II	1	37	20	1.029,01
Id.	1/B	135		Id.	III	9	71	19	5.098,75
Id.	1/B	145		Agrumeto.	III	1	14	98	3.449,40
Id.	1/B	146	–	Id.	II	0	52	78	1.847,30
					TOTALI	17	80	97	14.007,68

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con le particelle 90, 129, 134 del foglio 1/B;

Sud-est: con la strada comunale Belvedere Torretta e strada comunale Pioppo S. Giovanni;

Sud-ovest: con restante proprietà Farina Giuseppe Strada di accesso alla masseria S. Giovanni e particelle 149, 144, 142, 137, 136 del foglio 1/B;

Nord ovest: con restante proprietà Farina Giuseppe strada comunale Belvedere-Torretta e particella 144 del foglio 1/B.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
S. Giovanni	1/B	150	b	Frutteto	II	3	40	80	9.201,85

Il sopradescritto terreno confina:

Nord-est: con la particella 184 del foglio 1/B;
Sud-est: strada comunale Pioppo S. Giovanni;
Sud-ovest: con restante proprietà Farina Giuseppe;
Nord-ovest: con restante proprietà Farina Giuseppe.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° CORPO	17	80	97	14.007,68
2° »	3	40	80	9.201,85
In complesso	21	21	77	23.209,53

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.417.158,75 (quattromilioniquattrocentodiciassettemilacentocinquantotto e cent. 75), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Farina Giuseppe fu Francesco, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
S. Giovanni	1/B	104	a	Seminativo arborato irriguo	III	3	86	93	3.579,08
Id.	1/B	105		Pascolo.	II	0	64	93	58,94
Id.	1/B	106		Seminativo arborato irriguo	III	1	62	43	1.502,48
Id.	1/B	107		Seminativo irriguo.	III	2	79	68	1.468,32
Id.	1/B	108	b	Id.	II	2	55	13	1.913,47
Id.	1/B	115		Id.	IV	0	24	56	63,86
Id.	1/B	116		Seminativo arborato irriguo	II	2	74	42	3.018,62
				TOTALI		14	48	08	11.604,77

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con restante proprietà Farina Giuseppe;

Sud-Est: con la restante proprietà Farina Giuseppe;

Sud-ovest: con la restante proprietà Farina Giuseppe e con la particella 217 al foglio 1/B;

Nord-ovest: con torrente Vallimonio e con la particella 103 del foglio 1/B.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4206.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ferrara-Pignatelli Vincenzo fu Ferdinando, in comune di Battipaglia (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206,

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Ferrara-Pignatelli Vincenzo fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno);

Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 341;

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Ferrara-Pignatelli Vincenzo fu Ferdinando, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 33.95.43, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 20. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ferrara-Pignatelli Vincenzo fu Ferdinando, in comune di Battipaglia (provinca di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Castelluccia	2/A	23		Seminativo	II	6	43	56	2.574,24
Id.	2/A	24		Id.	IV	1	21	73	231,29
Id.	2/A	25		Uliveto.	II	2	08	08	1.716,66
Id.	2/A	26		Id.	IV	2	24	11	1.008,49
Id.	2/A	27		Id.	III	1	44	28	975,24
Id.	2/A	28	b	Id.	II	2	02	05	1.661,91
Id.	2/A	101	b	Seminativo arborato.	IV	13	70	56	6.304,59
Id.	2/A	98		Fabbricato rurale		0	07	66	
Id.	2/A	99		Id.		0	05	76	
Id.	2/A	100		Seminativo	I	4	67	64	2.572,02
				TOTALI		33	95	43	17.044,44

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est: con la proprietà Pignatelli-Strongoli Emilia;
Sud-est: con la restante proprietà Ferrara-Pignatelli Vincenzo;
Sud-ovest: con il canale consorziale del Tusciano;
Nordovest: con la proprietà Pignatelli-Strongoli Emilia.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.802.551,85 (cinquemilioniottocentoduemilacinquecentocinquantuno e cent. 85) salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della Legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4207.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà dell'Istituto dei Fondi Rustici, Società agricola industriale italiana, con sede in Roma, in comune di Capaccio (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti dell'Istituto dei Fondi Rustici, Società Agricola Industriale Italiana con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1952, n. 1725, con il quale, in accoglimento dell'istanza all'uopo presentata, è già stato concesso alla Ditta espropriata il beneficio di poter conservare una parte dei terreni oggetto di espropriazione immediata e costituenti il terzo residuo, nella misura massima di cui agli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Udito il parere, in data 27 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta.

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti dell'Istituto dei Fondi Rustici, Società agricola industriale italiana con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capacio (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 1062.22.23, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73,*foglio n.* 21. — PALLA

Allegato N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Istituto dei fondi Rustici Società agricola industriale italiana con sede in Roma, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Isola	8	45	—	Incolto produttivo.	unica	4	74	48	61,68
Gromola.	3	47	—	Seminativo	II	8	66	57	5.416,06
Isola	7	16	—	Pascolo cespugliato	II	4	21	00	968,30
Id.	7	17	—	Id.	II	3	67	39	845 —
Id.	7	18	—	Id.	II	0	28	87	66,40
Id.	7	23	—	Fabbricato rurale		0		48	
Id.	7	24	—	Id.	-	0	—	32	—
Id.	7	42	—	Pascolo.	II	22	96	60	6.200,82
Id.	7	20	—	Seminativo	II	3	15	20	1.970
Id.	7	22	—	Id.	II	4	01	66	2.510,37
Id.	7	62	—	Id.	II	0	04	00	25 —
Id.	7	63	—	Id.	II	19	90	00	12.437,50
Id.	7	65	—	Id.	II	1	98	40	1.240
Id.	7	25		Pascolo cespugliato	II	7	70	32	1.771,74
Id.	7	40		Id.	II	9	34	45	2.149,24
Id.	7	90	—	Id.	II	1	60	24	368,55
Id.	7	21		Seminativo	II	4	47	58	2.797,37
Id.	7	92		Pascolo cespugliato	II	37	73	77	8.679,67
Id.	7	94		Id.	II	7	76	21	1.785,28
Id.	7	44		Id.	III	13	20	27	1.504,32
Id.	7	100		Id.	III	0	31	00	37,20
Id.	8	1	—	Id.	II	5	08	84	1.170,33
Id.	8	20	—	Incolto produttivo.	unica	1	37	52	17,88
Id.	8	22		Id.	unica	1	24	40	16,17
Id.	8	27	—	Seminativo	I	3	21	53	2.491,86
Id.	8	33	—	Pascolo.	III	11	42	34	628,29
Id.	8	35	—	Id.	III	10	90	70	599,88
Id.	8	37		Id.	III	2	52	70	138,98
Id.	8	38		Pascolo cespugliato	III	6	93	17	831,80
Id.	8	40	—	Id.	III	7	23	20	867,84
Id.	8	41		Id.	III	19	33	60	2.320,32
Id.	8	43		Pascolo.	II	10	02	22	2.705,99
Id.	8	49		Seminativo	II	7	60	00	4.750
Id.	8	46		Pascolo.	III	25	72	21	1.414,72
Codiglione	10	60	—	Pascolo cespugliato	III	0	80	00	96
Gromola.	11	3		Seminativo	II	8	92	14	5.575,87
Id.	11	29		Id.	II	69	11	88	43.199,25
Id.	11	6		Incolto produtt. con diritto alle aie 8-12		10	41	92	135,45
Id.	11	10		Fabbricato rurale	—	0	09	28	
Id.	11	13		Seminativo	II	3	62	30	2.264,37
Id.	11	4	—	Id.	II	26	81	21	16.757,56
Id.	1	3	—	Pascolo cespugliato	III	3	81	90	458,28
Id.	2	37	—	Seminativo	II	1	22	27	764,18
Id.	2	42	—	Pascolo cespugliato	II	14	25	69	3.279,09
Id.	2	50	—	Seminativo	II	0	95	20	595 —
Id.	3	43	—	Id.	II	2	44	89	1.530,56
Id.	3	65		Fabbricato rurale	—	0	52	80	
Id.	3	44		Seminativo	I	0	53	19	412,22
Id.	3	45	—	Id.	II	49	88	89	31.180,56
Id.	3	46	—	Id.	I	8	54	48	6.622,22
Guiglia	11	19		Id.	II	37	72	20	23.576,25
Id.	11	30		Id.	II	132	05	99	82.537,43
Fremiale.	7	1		Id.	I	45	66	94	35.393,78
Id.	7	50		Id.	I	29	82	51	23.114,45
Id.	7	4		Pascolo cespugliato	III	2	53	77	304,52
Id.	7	54	—	Seminativo	II	87	87	42	54.921,37
Id.	7	19	—	Pascolo cespugliato	I	0	04	80	17,76
Id.	7	57		Id.	I	0	11	43	42,29
Id.	7	41		Id.	II	2	05	00	471,50
Questiare	11	61		Seminativo	II	11	58	21	7.238,81
Id.	11	28		Id.	II	3	32	50	2.078,12
Id.	11	65		Incolto produttivo.	unica	26	81	69	348,62
Id.	11	63	—	Seminativo	II	4	23	70	2.648,12
Id.	8	13	—	Fabbricato rurale		0	02	72	
Premiale.	7	43		Pascolo cespugliato	II	1	47	00	338,10

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Id.	7	96	—	Id.	II	14	30	94	3.291,16
Id.	7	122	—	Fabbricato rurale	—	0	07	70	—
Id.	7	98	—	Pascolo cespugliato	II	3	98	50	916,55
Id.	8	9	—	Id.	II	3	00	72	691,66
Id.	8	30	—	Id.	II	7	57	00	1.741,10
Id.	8	32	—	Id.	II	1	58	40	364,32
Isola	8	25	—	Seminativo	I	8	60	16	6.666,24
Premiali	7	5	—	Id.	II	3	24	48	2.028 —
Premiali	7	106	—	Fabbricato rurale	—	0	35	20	—
Gromola.	2	19	—	Seminativo	II	51	15	06	31.969,12
Id.	2	39	—	Id.	II	12	94	40	8.090 —
Id.	2	49	—	Fabbricato rurale	—	0	37	50	—
Id.	2	5	—	Pascolo cespugliato	II	5	00	75	1.151,72
Id.	2	41	—	Seminativo	II	8	10	27	5.064,18
Id.	2	20	—	Id.	II	1	05	60	656,62
Id.	2	23	—	Id.	II	2	87	16	1.794,75
Id.	11	1	—	Pascolo cespugliato	I	0	94	96	351,35
Id.	11	2	—	Id.	I	5	23	51	1.936,99
Id.	11	31	—	Seminativo	II	23	90	17	14.938,56
Id.	11	32	—	Frutteto (agrumeto parificato)	I	0	62	72	1.630,72
Id.	11	17	—	Seminativo	II	12	96	80	8.105 —
Id.	11	16	—	Id.	I	17	13	15	13.206,91
Id.	11	18	—	Id.	II	18	82	08	11.763 —
Id.	11	7	—	Fabbricato rurale	—	0	01	62	—
Id.	11	8	—	Aia unita al n. 6		0	07	76	—
Id.	11	9	—	Fabbricato rurale	—	0	03	48	—
Id.	11	11	—	Id.	—	0	01	76	—
Id.	11	12	—	Aia unita al n. 6	—	0	04	43	—
Id.	11	69	—	Fabbricato rurale	—	0	03	23	—
Id.	11	70	—	Id.	—	0	03	85	—
Id.	11	71	—	Id.	—	0	01	00	—
Id.	11	77	—	Id.	—	0	01	40	—
Id.	11	78	—	Id.	—	0	03	30	—
Id.	11	73	—	Incolto produttivo.	unica	0	26	38	3,43
Id.	11	72	—	Id.	unica	0	52	88	6,87
Isola	8	28	—	Pascolo cespugliato	II	1	48	75	342,12
				TOTALI		1.062	22	23	531.550,66

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà Ricciardi Roberto;

Nord-est: con la strada nazionale Tirreno Inferiore.

Est: con le proprietà Bellelli Ernesto e Salati-Innitti Teresa, col canale di Bonifica e con le particelle 6, 5, 4, 3 del foglio 9;

Sud: con le particelle 79, 27, 34, 35, 37, 38, 44 del foglio 11 e con la strada vicinale Laura;

Ovest: con il fiume Sele.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 168.776.717,75 (centosessantottomilionisettecentosettantaseimilasettecenodiciassette e cent. 75), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4208.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Lombardi Raimondo fu Nicola, in comune di Villa Literno (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Lombardi Raimondo fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Villa Literno (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 27 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli rticoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre1 950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Com-

battenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Lombardi Raimondo fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Villa Literno (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 9.17.02, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 22. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lombardi Raimondo fu Nicola, in comune di Villa Literno (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITA	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITA	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
	53	23	c	Seminativo arborato.	I	9	17	02	12.379,77

I terreni sopra descritti confinano:

Nord: con la strada vicinale di Bonifica e con la rimante proprietà dello stesso Lombardi Raimondo;

Est: con la rimante proprietà dello stesso Lombardi Raimondo e con la proprietà Palma Antonio;

Sud: con la strada vicinale S. Maria a Cubito;

Ovest con la particella 23/b dello stesso foglio 53.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.775.829,85 (tremilionisettecentosettantacinquemilaottocentoventinove e cent. 85), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4209.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Morese Filippo di Raffaele, in comune di Battipaglia (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70:

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la rifoma fondiaria, nei confronti di Morese Filippo di Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno)

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Morese Filippo di Raffaele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno), per una superficie di Ha. 38.54.90 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1953
Atti del Governo registro n. 74, *foglio n.* 113. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Morese Filippo di Raffaele, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
S. Giovanni	1/B	153	—	Frutteto	III	1	67	05	2.589,27
Id.	1/B	154	—	Seminativo irriguo.	II	1	67	91	1.259,32
Id.	1/B	155	—	Fabbricato rurale	—	0	02	48	
Serrone	2/B	16		Seminativo irriguo.	IV	1	15	24	299,63
Id.	2/B	17	—	Id.	III	7	42	26	3.896,86
				TOTALI		11	94	94	8.045,08

I terreni sopra descritti confinano:

Nord-est: con le particelle 14, 17 del foglio 2/B;

Sud-est: con le particelle 18, 19, 27, 42 del foglio 2/B e con la particella 156 del foglio 1/B;

Sud-ovest: con la particella 157 del foglio 1/B;

Nord-Ovest: con la strada comunale Pioppo S. Giovanni e con la strada comunale Battipaglia Montecorvino Rovella.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
S. Giovanni	1/B	139		Seminativo irriguo.	II	13	04	18	9.781,35
Id.	1/B	198		Frutteto	I	2	69	80	10.256,20
Id.	1/B	199	-	Agrumeto.	II	1	02	26	3.579,10
Id.	1/B	200	..	Fabbricato rurale	–	0	36	86	—
Id.	1/B	201		Agrumeto.	II	0	93	71	3.279,85
Id.	1/B	192		Frutteto	II	4	39	21	11.858,67
Belvedere	1/B	200	a	Vigneto	I	2	31	30	2.775,57
				TOTALI		24	77	32	41.530,74

I terreni sopra descritti confinano:

Nord-est: con la particella 157 del foglio 1/B;

Sud-est: con la particella 195 del foglio 1/B, con la strada comunale Battipaglia-Montercorvino Rovella e con la restante proprietà Morese;

Sud-ovest: con la strada nazionale Tirreno inferiore e con la restante proprietà Morese;

Nord-ovest: con la strada comunale Pioppo S. Giovanni.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO					
S. Giovanni	1/B	185		Seminativo arborato irriguo	III	1	81	36	1.677,58
Id.	1/B	186		Aia		0	01	28	—
				TOTALI		1	82	64	1.677,58

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la particella 184 del foglio 1/B;

Sud-est: con la particella 184 del foglio 1/B;

Sud-ovest: con la strada nazionale Tirreno inferiore;

Nord-ovest: con la particella 179 del foglio 1/B;

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	-	—
1° CORPO	11	94	94	8.045,08
2° »	24	77	32	41.530,74
3° »	1	82	64	1.677,58
In complesso	38	54	90	51.253,40

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 14.610.483,95 (quattordicimilioniseicentodiecimilaquattrocentottantatre e cent. 95), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4210.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Morese Filippo di Raffaele, in comune di Pontecagnano Faiano (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206,

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70,

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Morese Filippo di Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Morese Filippo di Raffaele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 57.01.21, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 112. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Morese Filippo di Raffaele, in comune di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la *riforma fondiaria*, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO									
Alfinito	6	94	—	Frutteto	I	2	66	95	11.211,90

Il terreno sopra descritto confina:

Nord: con la restante proprietà Morese;
Est: con la particella 106 del foglio;
Sud: con la strada vicinale delle Comone;
Ovest: col torrente Frestola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Tavernola	8	2	—	Seminativo irriguo.	III	1	70	11	1.233,30
Auteta	8	8	a	Id.	II	11	37	85	12.516,35
Tavernola	8	7	a	Id.	III	1	20	10	870,72
				TOTALI		14	28	06	14.620,37

I terreni sopra descritti confinano:

Nord-Est: con la strada Nazionale Tirreno inferiore;
Sud-Est: con le particelle 9, 62 del foglio 8 e con la restante proprietà Morese;
Sud-Ovest: con la ferrovia Battipaglia-Reggio Calabria;
Nord-ovest: col canale Festola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO					
Auteta	8	52		Seminativo irriguo.	IV	1	35	55	596,42
Torricella	8	53	—	Id.	IV	1	78	55	785,62
Auteta	8	46	—	Id.	III	0	83	90	608,93
Id.	8	47	—	Id.	IV	5	24	45	2.307.58
Id.	8	48		Id.	IV	1	75	00	770
Id.	9	50		Id.	III	2	14	74	1.556,86
Casella	9	49	—	Id.	III	2	00	01	1.450,07
Auteta	9	48		Fabbricato rurale		0	01	24	—
Id.	9	47		Seminativo irriguo.	III	7	98	64	5.789,85
Id.	8	43	b	Id.	III	15	00	69	10.880 —
Alfinito	7	35	b	Id.	II	1	82	05	2.003,59
				TOTALI		39	94	82	26.748,92

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la restante proprietà Morese, con la particella 33 del foglio 7 e con le particelle 42, 51 del foglio 8;
Sud-est: con via Abate Conforti e canale Festole;
Sud-Ovest: con la proprietà Cosimini Nella e Lina;
Nord-ovest: con la restante proprietà Morese e col canale Festole.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO					
Carpinelli	6	31	a	Pascolo arborato	II	0	11	38	[illegible] 12,51

Il terreno sopra descritto confina:

Nordc con la restante proprietà Morese;
Est: col torrente Festola;
Sud: con le particelle 49, 126 del foglio 6;
Ovest: con la restante proprietà Morese.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
	—	—	—	—
1° CORPO	2	66	95	11.211,90
2° »	14	28	06	14.620,37
3° »	39	94	82	26.748,92
4° »	0	11	38	12,51
In complesso	57	01	21	52.593,70

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 16.447.780,45 (sedicimilioniquattrocentoquarantasettemilasettecentottanta e cent. 45), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4211.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Morese Giuseppe di Raffaele, in comune Battipaglia (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la rifoma fondiaria, nei confronti di Morese Giuseppe di Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Morese Giuseppe di Raffaele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 16.41.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 111. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Morese Giuseppe di Raffaele, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Belvedere	4/A	200	b	Vigneto	I	0	32	04	384,51
Id.	4/A	201	-	Seminativo irriguo.	II	1	30	70	980,25
Id.	4/A	202	—	Agrumeto.	I	1	59	60	7.660,80
Id.	4/A	203	—	Querceto	unica	0	34	00	85 —
Id.	4/A	79	-	Frutteto	II	6	02	81	16.275,07
Id.	4/A	80	-	Id.	I	6	80	71	25.866,98
Id.	4/A	81		Aia		0	01	94	—
					TOTALI	16	41	80	51.253,41

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la strada nazionale Tirreno inferiore;
Est: con la particella 82 dello stesso foglio 4/A:
Sud: col fiume Tusciano;
Ovest: con la strada comunale fosso Pioppo S. Giovanni e con la rimanente proprietà dello stesso Morese Giuseppe.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 12.363.588,60 (dodicimilionitrecentosessantatremilacinquecentottantotto e cent. 60) salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dello art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4212.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Morese Giuseppe di Raffaele, in comune Battipagnano Faiano (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Morese Giuseppe di Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Morese Giuseppe di Raffaele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 34.86.31, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono feriti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 110. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Morese Giuseppe di Raffaele, in comune di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Carpinelli	6	19		Seminativo irriguo.	IV	1	53	14	673,82
Alfinito	6	93		Querceto	I	0	18	15	54,45
Carpinelli	6	34		Seminativo irriguo.	IV	2	30	80	1.015,52
				TOTALI		4	02	09	1.743,79

I terreni sopra descritti confinano:
Nord: con le particelle 140, 255, 175, 162, 4 del foglio 6;
Est: con la particella 119 del foglio 6;
Sud: con la rimanente proprietà Morese;
Ovest: con il torrente Frestola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Alfinito	5	66		Agrumeto.	II	1	71	70	7.898,20
Id.	5	67		Fabbricato rurale		0	04	24	—
Id.	5	68		Seminativo arborato irriguo	II	2	01	10	2.614,30
Id.	5	568		Id.	IV	1	07	43	940,01
Id.	5	126		Id.	III	2	79	20	2.792 —
Id.	5	127	-	Frutteto	III	0	19	48	272,72
Id.	5	128	-	Fabbricato rurale	-	0	17	40	-
Id.	5	129		Agrumeto.	II	0	19	52	897,92
Id.	1	130		Seminativo arborato irriguo	III	2	19	43	2.194,30
Id,	5	131		Seminativo arborato irriguo	II	2	09	42	2.722,46
Id.	5	261	-	Id.	II	0	19	82	257,66
Id.	5	259		Id.	II	1	03	11	1.340,43
Id.	5	260		Id.	II	3	16	96	4.120,48
Id.	5	310		Agrumeto.	II	1	28	90	5.929,40
Id.	5	597		Seminativo arborato irriguo	III	0	54	70	547 —
Id.	5	598		Id.	III	1	73	49	1.734,90
Carpinelli	6	29	-	Id.	III	3	91	58	3.915,80
Id.	6	32		Fabbricato rurale	—	—	12	34	—
Id.	6	120		Seminativo arborato irriguo	IV	3	09	33	2.706,64
Id.	6	30		Agrumeto.	II	2	08	17	9.575,82
Alfinito	6	143		Id.	III	0	92	00	3.036 —
Carpinelli	6	31	b	Pascolo arborato	II	0	25	00	27,51
				TOTALI		30	84	22	53.523,55

I terreni sopra descritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Mammannella;

Est: col torrente Frestola e con la rimanente proprietà Morese;

Sud: con le particelle 126, 49 del foglio 6, con la strada vicinale Torre e con le particelle 119, 255, 125, 309, 123 del foglio 5;

Nord-ovest: con la strada vicinale Torre.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
	—	—	—	—
1° CORPO	4	02	09	1.743,79
2° »	30	84	22	53.523,55
In complesso	34	86	31	55.267,34

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 15.621.774,45 (quindicimilioniseicentoventunomilasettecentosettantaquattro e cent. 45), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4213.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Paolucci Antonietta fu Candido, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Paolucci Antonietta fu Candido, per i terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 27 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Paolucci Antonietta fu Candido, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 180.66.66, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 99. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Paolucci Antonietta fu Candido, in comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
	19	1	—	Seminativo	I	25	11	45	20.091,60
	19	23		Id.	I	2	95	20	2.361,60
	19	24	—	Id.	I	0	45	50	364 —
	19	20	—	Id.	II	1	83	30	1.008,15
	19	46	—	Id.	II	0	70	40	387,20
	19	47	—	Id.	II	0	09	60	52,80
	24	31		Id.	II	0	24	10	132,55
				TOTALI		31	39	55	24.397,90

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con le particelle 2, 3, 22, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 12 del foglio 19;
Sud-est: con la strada vicinale dei Noci;
Sud-ovest: col rio Pientina e con le particelle 30, 51, 32 del foglio 24;
Nord-ovest: col fiume Garigliano.
La particella 31 del foglio 24 è separata dalle altre dal rio Pientina.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
	19	13	—	Seminativo	II	0	45	00	247,50
	19	43	—	Id.	II	0	40	80	224,40
				TOTALI		0	85	80	471,90

I terreni sopra descritti confinano:

Nord-est: con le particelle 14, 44 dello stesso foglio 19;
Sud-est: con la strada vicinale S. Caterina;
Sud-ovest: con le particelle 21, 12, 17, 10 dello stesso foglio 19;
Nord-ovest: con la particella 9 dello stesso foglio 19.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO					
	20	4	—	Seminativo	I	0	61	56	492,48
	20	147		Id.	I	0	08	70	69,60
				TOTALI		0	70	26	562,08

Nord-est: col fiume Garigliano;

Sud-est: con le particelle 5, 148 dello stesso foglio 20;

Sud-ovest: con le particelle 45, 16 del foglio 19;

Nord-ovest: con la particella 3 dello stesso foglio 20.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO					
	20	6	—	Seminativo	I	0	50	61	404,88
	20	149	—	Id.	I	0	20	60	164,80
	20	7	—	Fabbricato rurale	–	0	00	38	—
				TOTALI		0	71	59	569,68

I terreni sopra descritti confinano:

Nord: con fiume Garigliano;

Est: con le particelle 1, 2, 146, 8 dello stesso foglio 20;

Sud: con la strada vicinale S. Caterina.

Ovest: con le particelle 5, 150 dello stesso foglio 20.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				5° CORPO					
	24	33	—	Seminativo	I	1	85	75	1.486 —

I terreni sopra descritti confinano:

Nord-est: con la particella 51 dello stesso foglio 24;
Sud-est: con la particella 35 dello stesso foglio 24;
Sud-ovest: con le particelle 28, 34 dello stesso foglio 24;
Nord: con la particella 56 dello stesso foglio 24.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				6° CORPO					
	24	39	—	Seminativo	II	1	96	11	1.078,61

I terreni sopra descritti confinano:

Nord-est: col rio Pientina;

Sud-est: con la particella 40 dello stesso foglio 24;

Sud-ovest: con la particella 38 dello stesso foglio 24;

Nord-ovest: con la particella 52 dello stesso foglio 24.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				7° CORPO					
	24	44	—	Fabbricato rurale	—	0	26	54	—
	42	47	—	Seminativo	II	5	86	56	3.226,08
				TOTALI		6	13	10	3.226,08

Il terreno sopra descritto confina:

Nord-est: con la strada vicinale Croce;
Sud-est: con la strada vicinale Giaccio;
Ovest: Rio Raveranno;
Nord: col canale di Bonifica.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				8° CORPO					
	64	4	—	Seminativo	I	1	27	55	1.020,40
	64	6	—	Id.	I	8	52	86	6.822,88
	64	11	—	Id.	I	1	24	20	993,60
	64	18	—	Id.	I	24	78	29	19.826,32
	80	5	—	Id.	I	11	63	33	9.306,64
				TOTALI		47	46	23	37.969,84

Il terreno sopra descritto confina:

Nord-est: con le particelle 27, 3, 33, 34, 28 del foglio 64 e con la strada vicinale della Scafa d'Orde;
Est: con le particelle 29, 30, 31, 32, 14, 20, 24 del foglio 64;
Sud: con le particelle 4, 6, 9, 10, 11, 12 del foglio80;
Ovest: con le particelle 36, 35 7 del foglio 64;
Nord-ovest: con fiume Garigliano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				9° CORPO					
Feo	64	19	—	Seminativo		1	10	68	885,44
	64	22	—	Id.	I	2	10	50	1.684 —
	64	23	—	Id.	I	—	88	10	704,80
	65	10	—	Id.	I	2	25	05	1.800,40
	65	17	—	Id.	II	2	56	98	1.413,39
	65	18	—	Id.	I	3	58	40	2.867,20
	65	20	—	Fabbricato rurale	—	—	09	81	—
	66	5	—	Seminativo	I	—	42	76	343,08
	65	12	—	Id.	I	4	32	35	3.458,80
	65	11	—	Id.	II	—	45	46	250,03
	66	21	—	Seminativo .	II	0	65	00	357,50
	66	24	—	Incolto produttivo.	II	0	09	14	1,55
	66	25	—	Seminativo	I	2	81	90	1.255,20
	66	27	—	Id.	II	0	57	26	314,91
	66	35	—	Id.	II	1	01	11	556,11
				TOTALI		22	94	50	16.892,41

I terreni sopra descritti attraversati dalla ferrovia Gaetano-Sparanise confinano:

Nord-ovest: con le particelle 6, 7 del foglio 65 e con le particelle 2, 3, 8, 13 del foglio 66;
Nord-est: con le particelle 13, 26, 28 del foglio 66;
Sud-est: con la proprietà « Cirio » e con la strada vicinale dei Magnori;
Sud: con la proprietà « Cirio » e con la particella 21 del foglio 64;
Sud-ovest: con le particelle 25, 26, 27, 15, 9, 23 del foglio 65.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				10° CORPO					
	80	2	—	Seminativo	I	7	76	90	6.215,20
	80	7	—	Fabbricato rurale	—	0	00	66	—
	80	8		Seminativo	I	0	22	98	183,84
				TOTALI		8	00	54	6.399,04

I terreni sopra descritti confinano:

Nord-est: col rio della Travata;
Sud-est con la strada vicinale della Pera;
Nord-ovest: con la strada vicinale di Feo.
Sud-ovest: con la via Appia.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				11° CORPO					
Tomacelli	98	2		Fabbricato rurale	—	0	44	68	—
Id.	98	5		Seminativo	I	7	82	34	6.258,52
Id.	98	19		Id.	II	7	11	58	3.917,70
Id.	98	27		Id.	I	4	13	00	3.304 —
				TOTALI		19	11	60	13.480,22

I terreni sopra descritti confinano:

Nord: con le particelle 1, 24, 17, 30, 15, 16 dello stesso foglio e con la via Appia;
Est: con la particella 25 dello stesso foglio;
Sud-est: con la particella 28 dello stesso foglio;
Sud-ovest con le particelle 13, 21 dello stesso foglio;
Ovest: col limite del foglio 97 dello stesso comune.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				12° CORPO					
Parchetello.	123	1	—	Seminativo	I	10	19	54	8.156,32
Id.	123	3	—	Pascolo arborato	unica	0	67	64	71,02
Id.	123	4	—	Seminativo	I	19	63	68	15.709,44
Id.	123	7	—	Id.	I	0	26	60	212,80
Id.	125	2	—	Pascolo arborato	unica	0	30	20	31,71
Id.	125	3		Prato	I	1	48	73	1.487,30
Id.	125	4	—	Seminativo	II	5	27	13	2.899,22
				TOTALI		37	83	52	28.567,81

I terreni sopra descritti confinano:

Nord: con la strada vicinale delle Parchetelle;

Sud-est: con la particella 7 del foglio 125 e con la particella 2 del foglio 123;

Sud-ovest: col limite del foglio 122;

Ovest: con la strada vicinale della Torretta.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
13° CORPO									
	101	8	—	Seminativo	I	1	68	11	1.344,88

Il terreno sopra descritto confina:

Nord: con la particella 6 dello stesso foglio;

Est: con la particella 22, 23, 24 dello stesso foglio;

Sud: con la particella 11 dello stesso foglio;

Ovest: con la particella 6 dello stesso foglio.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° CORPO	31	39	55	24.397,90
2° »	0	85	80	471,90
3° »	0	70	26	562,08
4° »	0	71	59	569,68
5° »	1	85	75	1.486,00
6° »	1	96	11	1.078,61
7° »	6	13	10	3.226,08
8° »	47	46	23	37.969,84
9° »	22	94	50	16.892,41
10° »	8	00	54	6.399,04
11° »	19	11	60	13.480,22
12° »	37	83	52	28.567,81
13° »	1	68	11	1.344,88
In complesso	180	66	66	136.446,45

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 44.861.734,10 (quarantaquattromilioniottocentosessantunomilasettecentotrentaquattro e cent. 10 salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4214.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Pastore Ruggiero fu Carmine, in comune di Battipaglia (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Pastore Ruggiero fu Carmine, per i terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni dicui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Pastore Ruggiero fu Carmine, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 100.74.99, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 68.61.86, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 32.13.13.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 23. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pastore Ruggiero fu Carmine, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Fasanara .	4 / A	7	—	Seminativo irriguo.	I V	2	73	86	657,26
Id. .	4 / A	12	—	Incolto produttivo.	unica	0	40	78	5,30
Id. .	4 / A	13a	—	Seminativo irriguo.	II	1	56	36	1.055,43
Id. .	4 / A	28	b	Id.	II	0	23	30	157,27
Id. .	4 / A	30	—	Id.	II	0	5	64	38,07
Id. .	4 / A	32	a	Id.	II	15	56	30	10.505,03
Id. .	4 / A	97	—	Id.	II	4	91	41	3.317,01
Id. .	4 / A	26	—	Id.	II	0	35	11	236,92
Id. .	4 / A	14a	—	Id.	III	0	44	60	178,40
Id. .	4 / A	14c	—	Id.	III	0	34	09	136,36
Id. .	4 / A	27a	—	Id.	II	2	19	00	1.478,26
Id. .	4 / A	96	—	Id.	II	0	8	20	55,34
Id. .	4 / A	31a	—	Id.	II	9	70	61	6.551,62
Id. .	4 / A	31c	—	Id.	II	0	00	22	1,48
Id. .	4 / A	31f	g	Id.	II	3	44	67	2.326,52
Id. .	4 / A	98a	f	Id.	II	19	10	85	12.898,24
Id. .	4 / A	98c	—	Id.	II	0	26	40	178,20
Id. .	4 / A	98d	—	Id.	II	0	2	95	19,92
Id. .	9 / A	6c	d	Id.	III	3	49	64	1.398,56
Id. .	9 / A	6a	e	Id.	III	3	67	87	1.471,48
				TOTALI		68	61	86	42.666,67

I terreni sopra descritti confinano:

Nord: con fiume Tusciano e con la proprietà Fienga Ernesto;
Est: con proprietà Agnetti Giuseppe e rimanente proprietà Pastore Ruggiero;
Sud: con proprietà Pastore Maria;
Ovest: con la restante proprietà Pastore Ruggiero e strada vicinale Fasanara.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 14.802.881,45 (quattordicimilioniottocentoduemilaottocentottantuno e cent. 45) salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
I terreni sopra descritti confinano:

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pastore Ruggiero fu Carmine, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Fasanara .	4 / A	99	—	Seminativo irriguo.	II	9	14	55	6.173,21
Id. .	4 / A	33	—	Aia unita al n. 99	—	0	22	62	—
Id. .	4 / A	34	—	Fabbricato rurale	—	0	30	02	—
Id. .	4 / A	35	—	Seminativo irriguo.	II	11	94	60	8.063,55
Id. .	4 / A	32	b	Id.	II	10	51	34	7.096,54
				TOTALI		32	13	13	21.333,30

I terreni sopra descritti confinano:

Nord: con la strada vicinale della Fasanara;
Est: con la strada vicinale Tufarella;
Sud: con la proprietà Pastore Maria;
Ovest: con la rimanente proprietà dello stesso Pastore Ruggiero.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4215.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà dei figli nascituri di Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, in comune di Mondragone (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti dei figli nascituri di Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Mondragone (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 27 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti dei figli nascituri di Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Mondragone (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 23.52.68, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 25. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta figli nascituri di Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, in comune di Mondragone (provncia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	54	12	—	Pascolo cespugliato	I	2	51	12	313,90
	56	1		Id.	I	21	01	56	2.626,56
				TOTALI	.	23	52	68	2.940,85

Il fondo sopradescritto confina:

Nord: con la particella 13 del foglio 54 del comune di Mondragone;

Est: con la particella 1 del foglio 13 del comune di Castelvolturno;

Sud: con la particella 1 del foglio 13 del comune di Castelvolturno;

Ovest: con la strada Domiziana.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.088.114,50 (unmilioneotantottomilacentoquattordici e cent. 50), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4216.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà dei figli nascituri di Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, in comune di Castelvolturno (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti dei figli nascituri di Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Castelvolturno (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 27 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti dei figli nascituri di Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelvolturno (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 134.15.08, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 24. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Figli nascituri di Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, in comune di Castelvolturno (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
	14	18	—	Prato	II	0	25	80	129
	15	15	—	Pascolo.	I	0	32	29	48,44
	15	19	—	Seminativo	I	1	96	00	1.568 —
	15	32	—	Prato	I	0	54	80	356,20
	15	20	—	Seminativo	I	0	91	51	732,08
	15	45	—	Pascolo.	I	0	11	40	17,10
	15	14	—	Id..	I	0	07	67	11,50
				TOTALI		4	19	47	2.862,32

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la rimanente proprietà della stessa ditta Pavoncelli;

Sud-est: con le particelle 29, 30, 26, 21 del foglio 15 dello stesso comune;

Sud-ovest con il fiume Volturno e con le particelle 17, 36 del foglio 14;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
	14	15		Seminativo	II	2	77	98	1.806,87

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la particella 14 dello stesso foglio 14;

Est: con la particella 17 dello stesso foglio 14;

Sud: con la strada vicinale Ievola;

Ovest: con la particella 13 dello stesso foglio 14.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO					
	14	32	—	Prato	I	0	38	80	252,20

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la particella 31 dello stesso foglio 14;

Sud: con la particella 19 dello stesso foglio 14;

Ovest: con la strada comunale Corde.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO					
	13	3	—	Prato	III	0	27	87	72,46
	13	20	—	Seminativo	II	1	76	07	1 144,45
	13	21	—	Prato	II	0	21	14	105,70
	13	9	—	Seminativo	II	0	35	16	228,54
	13	11	—	Prato	II	0	13	80	69 —
	13	8	—	Id..	I	3	66	64	2.383,16
	13	7	—	Seminativo	II	1	23	44	802,36
	13	5	—	Prato	II	1	55	61	778,05
	13	22	—	Seminativo	II	2	05	73	1.337,24
	13	12	—	Id.	II	1	09	20	709,80
	14	8	—	Id.	I	0	49	54	396,32
	14	25	—	Id.	I	0	63	78	510,24
	13	5	—	Prato	II	1	28	67	643,35
	13	10	—	Seminativo	I	1	13	11	904,88
	14	7	—	Id.	I	2	34	43	1.875,44
	14	24	—	Id.	I	1	37	60	1 100,80
	14	12	—	Id.	II	6	80	29	4.421,89
	14	33	—	Prato	I	6	80	30	4.421,95
	14	1	—	Seminativo	II	0	41	82	271,83
	14	9	—	Id.	II	5	07	77	3.300,50
	14	27	—	Prato	I	0	01	48	9,62
	14	29	—	Id..	I	0	15	39	100,03
	14	4	—	Seminativo	I	1	75	38	1.403,04
	14	23	—	Id.	I	1	56	70	1.263,60
	8	24	—	Prato	II	0	10	10	50,50
	8	20	—	Id..	II	0	62	00	310 —
	8	22	—	Id..	II	0	34	76	173,80
	8	3	—	Seminativo	II	22	90	32	14.887,08
	8	7	—	Prato	I	25	12	80	16.333,20
	8	28	b	Seminativo	I	35	47	93	28.383,44
				TOTALI		126	78	83	88,392,27

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con le particelle 9, 4, 5/b, 2 del foglio 8;

Est: con la rimanente proprietà della stessa ditta Pavoncelli e con la particella 16 del foglio 14 del comune di Castelvolturno;

Sud: con la strada comunale lago Bagnoli e con la strada comunale Piantanaro Vecchio;

Ovest: con la particella 1 del foglio 13 del comune di Castelvolturno.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
2° »	4	19	47	2.862,32
3° »	2	77	98	1.806,87
4° »	0	38	80	252,20
1° corpo	126	78	83	88.392,27
In complesso	134	15	08	93.313,66

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 30.155.452,65 (trentamilionicentocinquantacinquemilaquattrocentocinquantadue e cent. 65) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4217.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Petroni Francesco fu Paolo, in comune di Battipaglia (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70,

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei con fronti di Petroni Francesco fu Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 27 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Petroni Francesco fu Paolo relativo ai terreni ricadenti nel Comune di Battipaglia (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 24.84.75, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 18.07.70, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi Ha. 6. 77.05.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 26. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Petroni Francesco fu Paolo, n comune di Battipaglia (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
S. Mattia	5 / A	112	—	Seminativo irriguo.	III	5	87	37	2.349,48
Id.	5 / A	113	—	Id.	III	5	63	22	2.252,80
Id.	6 / A	1	—	Frutteto	II	1	60	46	2.487,13
Id.	6 / A	89	—	Id.	I	3	72	90	11.559,90
Id.	6 / A	90	b	Id.	I	1	23	75	3.836,11
				TOTALI		18	07	70	22.485,42

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada vicinale dei Villani;
Nord-est: con la particella 114 del foglio 5/A e con canale consorziale Tusciano;
Ovest: con restante proprietà Petroni Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 6.262.538.05 (seimilioniduecentosessantaduemilacinquecentotrentotto e cent. 5) salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Petroni Francesco fu Paolo, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centi re	Lire
S. Mattia	6 / A	69	b	Frutteto	I	1	13	16	3.508,06
Id.	6 / A	91	—	Id.	I	0	45	20	1.401,20
Id.	6 / A	92	—	Seminativo	II	0	45	20	305,10
Id.	6 / A	121	—	Seminativo irriguo.	II	3	56	70	2.407,72
Id.	6 / A	90	a	Frutteto	I	1	16	79	3.620,63
				TOTALI		6	77	05	11.242,71

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: restante proprietà Petroni Francesco;
Nord-est: canale consorziale Tusciano;
Ovest: strada vicinale Tavernola.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4218.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Salati Iannitti Teresa di Angelo, maritata Bellelli, in comune di Capaccio (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei con-

fronti di Salati Iannitti Teresa di Angelo, maritata Bellelli, per i terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 4 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Salati Iannitti Teresa di Angelo, maritata Bellelli, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 63.60.69, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

VISTO, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 27. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Salati Iannitti Teresa di Angelo maritata Bellelli, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Procuzzi.	11	21	—	Incolto produttivo.	unica	0	26	87	3,49
Id.	11	22	—	Seminativo	III	4	41	01	1.367,13
Id.	11	23	—	Id.	III	22	13	13	6.860,70
Id.	11	24	—	Fabbricato rurale		0	06	85	—
Id.	11	25	—	Seminativo	III	5	10	87	1.583,70
Id.	12	20		Id.	III	3	43	17	1.063,83
Id.	12	26	—	Id.	III	7	73	07	2.396,52
Id.	12	27	—	Fabbricato rurale.	—	0	41	21	—
Id.	12	29	—	Seminativo arborato.	III	4	02	35	1.609,40
Id.	12	57	—	Pascolo.	I	3	59	02	1.687,39
Id.	12	58	—	Seminativo arborato.	III	1	15	03	460,12
Id.	12	59	—	Seminativo	III	3	29	72	1.022,13
Id.	12	67	—	Vigneto	unica	1	77	00	1.770
Id.	32	1	—	Seminativo	II	1	38	25	864,06
Id.	32	2	b	Id.	III	4	83	14	1.497,75
					TOTALI	63	60	69	22.186,22

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Belelli Ernesto;

Est: con la Società an. conserve alimentari «Cirio» e restante proprietà Salati Iannitti Teresa;

Sud-ovest: con la proprietà della soc. an. agricola italiana fondi rustici;

Ovest e *Nord-ovest*: con la proprietà della Soc. an. agricola italiana fondi rustici e proprietà Belelli Ernesto.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.616.236,37 (settemilioniseicensedicimiladuecentotrentasei e cent. 37) salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4219.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Scaramella Carmine fu Domenico, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Scaramella Carmine fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Scaramella Carmine fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 29.97.87 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 19.98.58, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 9.99.29.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 28. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Scaramella Carmine fu Domenico, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Torre Curcione	52	8	1	Pascolo cespugliato	II	9	79	86	1.910,71
Id.	52	8	p	Id.	II	0	97	81	190,73
Id.	52	8	a	Id.	II	3	92	19	764,77
Id.	52	8	d	Id.	II	0	76	76	149,69
Id.	13	8	s	Id.	II	4	51	96	881,34
				TOTALI		19	98	58	3.897,24

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con restante proprietà Fratelli Scaramella;

Est: con restante proprietà Fratelli Scaramella;

Sud: con restante proprietà Fratelli Scaramella e col canale di Torre Curcione;

Ovest: con la strada nazionale Tirreno inferiore.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.441.978,80 (unmilionequattrocentoquarantunomilanovecentosettantotto e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai tantotto e cent. 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e del-l'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Scaramella Carmine fu Domenico, in comune di Eboli (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Torre Curcione	52	8	m	Pascolo cespugliato	II	9	16	80	1.787,76
Id.	52	8	t	Id.	I	0	82	49	160,86
				TOTALI		9	99	29	1.948,62

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la rimanente proprietà dei fratelli Scarramella;

Est: con rimanente proprietà dei fratelli Scaramella;

Sud: con rimanente proprietà dei fratelli Scaramella e col canale Torre Curcione;

Ovest: con rimanente proprietà dei fratelli Scaramella.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4220.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Scaramella Luigi fu Domenico, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Scaramella Luigi fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto persidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dello articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Scaramella Luigi fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 30.35.35, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 20.23.57, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 10.11.78.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 29. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Scaramella Luigi fu Domenico, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Torre Curcione .	52	8	a	Pascolo cespugliato	II	10	03	00	1.955,85
Id. .	52	8	u	Id.	II	8	96	87	1 748,90
Id. .	52	8	e	Id.	II	0	21	36	41,65
Id. .	52	8	o	Id.	II	1	02	34	199,56
				TOTALI		20	23	57	3.945,96

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la restante proprietà dei fratelli Scaramella;

Est: con la restante proprietà dei fratelli Scaramella;

Sud: con la restante proprietà dei fratelli Scaramella;

Ovest: con la restante proprietà dei fratelli Scaramella;

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.460.005,20 (unmilionequattrocentosessantamilacinque e cent. 20), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1050 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Scaramella Luigi fu Domenico, in comune di Eboli (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Torre Curcione .	52	8	R	Pascolo cespugliato	II	0	24	25	47,30
Id. .	52	8	n	Id.	II	9	48	60	1.849,77
Id. .	52	8	g	Id.		0	38	93	75,91
				TOTALI		10	11	78	1 972,98

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la restante proprietà dei fratelli Scaramella;

Est: con la restante proprietà dei fratelli Scaramella;

Sud: con la restante proprietà dei fratelli Scaramella;

Ovest: con la restante proprietà dei fratelli Scaramella;

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4221.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Scaramella Matteo fu Domenico, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Scaramella Matteo fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Scaramella Matteo fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 100.42.23, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 32. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Scaramella Matteo fu Domenico, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Torre Curcione	52	8	f	Pascolo cespugliato	II	0	81	24	158,24
Id.	52	8	h	Id.	II	10	12	00	1.973,40
Id.	52	8	i	Id.	II	5	39	24	1.051,51
Id.	52	4	i	Seminativo	IV	2	97	81	565,84
Id.	52	4	b	Id.	IV	0	41	00	77,90
Id.	52	4	c	Id.	IV	0	09	23	17,53
Id.	52	4	d	Id.	IV	8	42	55	1.600,85
Id.	52	4	e	Id.	IV	8	16	40	1.551,16
Id.	52	4	f	Id.	IV	11	84	80	2.251,12
Id.	52	4	g	Id.	IV	1	97	50	375,25
Id.	52	4	h	Id.	IV	0	02	70	5,13
Id.	52	3	a	Id.	IV	1	94	81	370,13
Id.	52	3	d	Id.	IV	10	53	40	2.001,46
Id.	52	3	b	Id.	IV	0	41	17	78,22
Id.	52	3	c	Id.	IV	3	53	30	671,27
Id..	52	3	e	Id.	IV	8	53	60	1.621,84
Id.	52	5	a	Id.	III	4	77	10	1.431,30
Id.	52	5	b	Id.	III	1	07	41	322,23
Id.	52	9	a	Prato	III	0	09	80	28,42
Id.	52	9	c	Id.	III	6	51	80	1.890,22
Id.	52	9	d	Id.	III	6	05	90	1.757,11
Id.	52	9	e	Id.	III	6	69	47	1.361,46
					TOTALI	100	42	23	21.161,59

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la restante proprietà dei fratelli Scaramella;

Est: con la ferrovia Battipaglia-Reggio Calabria;

Sud: con la restante proprietà dei fratelli Scaramella;

Ovest: con la particella 2 del foglio 52 e con la strada nazionale Tirreno inferiore.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.727.927,20 (settemilionisettecentoventisettemilanovecentoventisette e cent. 20), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4222

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Scaramella Matteo fu Domenico, in comune di Battipaglia (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Scaramella Matteo fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Scaramella Matteo fu Domenico, ralativo ai terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 30.73.29, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 30. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Scaramella Matteo fu Domenico, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Verdesca.	5/B	14	—	Seminativo irriguo.	III	6	21	53	1.615,98
Id.	5/B	15	—	Id.	II	10	91	70	8.187,75
Id.	5/B	16	—	Id.	IV	5	58	94	1.453,24
Id.	5/B	17	—	Id.	III	0	95	39	500,80
Id.	5/B	33	b	Id.	II	7	05	73	5.293,02
				TOTALI		30	73	29	17.050,79

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con le particelle 1, 18, 41, 81 del foglio 5/B;

Sud-est: con la proprietà di Fienga Ernesto;

Sud-ovest: con la restante proprietà di Scaramella Matteo e con la strada consortile Belluzzi Piccola;

Nord-ovest: con il torrente Lama.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.887.149,90 (cinquemilioniottocentottantasettemilacentoquarantanove e cent. 90), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4223.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Scaramella Matteo fu Domenico, in comune di Capaccio (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Scaramella Matteo fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'atircolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata,

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Scaramella Matteo fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno) per una superficie di ettari 41.81.70 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 7.40.20, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terto e costituenti il terzo residuo, di comples-
reni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decresivi ettari 34.41.50.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 31. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Scaramella Matteo fu Domenico, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Barizzo	5	14	b	Seminativo	II	7	40	20	4.626,32

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la restante proprietà Scaramella;

Est: con la restante proprietà Scaramella;

Sud: con la proprietà di Belelli Ernesto;

Ovest: con la restante proprietà Scaramella.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.457.290,80 (unmilionequattrocentocinquantasettemiladuecentonovanta e cent. 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Scaramella Matteo fu Domnico, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera nazionale per i *combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950,* n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Barizzo	5	3	—	Seminativo	II	28	97	45	18.109,06
Id.	5	4	—	Id.	II	1	17	42	733,87
Id.	5	14	c	Id.	II	4	12	23	2.576,42
Id.	5	26	—	Fabbricato rurale	—	0	14	40	—
					TOTALI	34	31	50	21.419,35

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Ricciardi Emilio;

Est: con la proprietà di Ricciardi Emilio;

Sud: con la proprietà di Belelli Ernesto;

Ovest: con la rimanente proprietà Scaramella e con la strada Feudo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4224.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società Agricola industriale meridionale, Società per azioni, con sede in Roma, in comune di Albanella (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti della Società Agricola Industriale Meriodionale Soc. per Az., con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Albanella (provincia di Salerno);

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti della Società Agricola Industriale Meridionale, Soc. per Az., con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Albanella (provincia di Salreno), pe runa superficie di ettari 14.60.06, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 33. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società agricola industriale meridionale, in comune di Albanella (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numeso del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Ionta	2	1		Incolto sterile.		2	66	40	
Id.	2	17		Incolto produttivo.	unica	11	21	01	235,41
Id.	2	22		Id.	unica	0	04	00	0,84
Id.	2	23		Id.	unica	0	00	85	0,18
				TOTALI		13	92	26	236,43

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con restante proprietà soc. agr. industriale meridionale;

Sud-est: con fiume Calore;

Ovest: con fiume Sele;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numeso del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Ionta	2	18		Seminativo	I	0	03	10	13,02
Martinelli	3	42	—	Seminativo (strada parificata)	I	0	60	00	252 —
Id.	3	40		Id. id.	I	0	04	70	19,74
				TOTALI		0	67	80	284,76

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con particelle 7, 11, 12, 15, 54 del foglio 3, particella 19 del foglio 2;

Est: con strada comunale Maida Tempone di Giampietro;

Sud: con le particelle 15, 43, 44, 41 del foglio 3, particella 5 del foglio 2;

Ovest: con fiume Calore.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° corpo	13	92	26	236,43
2° »	0	67	80	284,76
In complesso	14	60	06	521,19

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 229.218,40 (duecentoventinovemiladuecentodiciotto e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4225.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società Agricola industriale meridionale, Società per azioni, con sede in Roma, in comune di Altavilla Silentina (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti della Società Agricola Industriale Meridionale, Società per Azioni, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Altavilla Silentina di Salerno);

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti della Società Agricola Industrnale Meridionale, Società per Azioni, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altavilla Silentina (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 370.07.97, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 34. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società agricola industriale meridionale, in comune di Altavilla Silentina (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numeso del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Casa Scanno	17	1	—	Bosco alto fusto	unica	41	01	45	1.517,54
Id.	17	2	—	Seminativo	I	73	30	84	38.486,91
Id.	17	3	-	Id.	II	19	67	55	8.666,95
Id.	17	4	—	Fabbricato rurale	–	2	78	89	
Id.	17	6	—	Id.	—	0	0	97	—
Id.	17	7	—	Id.	—	0	98	60	—
Id.	17	8	—	Seminativo irriguo.	I	27	54	67	22.037,36
Id.	17	35	—	Fabbricato rurale	—	0	01	68	-
Id.	17	36	—	Id.	—	0	00	61	—
Id.	17	37	—	Bosco alto fusto	unica	1	17	60	43,51
Id.	17	46	—	Id.	unica	2	79	40	103 31
Id.	17	47	—	Id.	uni.a	0	32	82	19 14
Id.	17	48	—	Seminativo .	II	0	51	40	210 74
Id.	17	49	—	Bosco alto fusto	unica	0	04	32	1 60
Id.	17	50	—	Fabbricato rurale	—	0	02	50	—
Id.	17	51	—	Id.	—	0	02	00	—
Id.	17	52	—	Seminativo	I	11	25	40	5.908 35
Id.	17	54	—	Id.	I	0	66	40	348 60
Id.	17	71		Id.	II	4	06	00	664 60
Id.	17	5	—	Bosco alto fusto	unica	18	76	10	694 10
Id.	17	9	b	Seminativo irriguo.	I	10	64	00	8.512
Id.	17	44		Seminativo	I	9	89	00	5.192,25
Id.	17	45		Bosco alto fusto	unica	1	12	80	41,74
Id.	17	53	b	Seminativo	I	2	03	36	1.067,64
Id.	17	57	b	Id.	I	0	20	80	109,20
Id.	17	63	b	Seminativo (parific.).	I	0	58	01	304,55
Id.	17	72	—	Seminativo irriguo.	II	16	26	30	8.944,65
Id.	17	73	–	Seminativo irriguo.	I	12	46	50	9.972 —
Id.	17	74	—	Id.	I	8	73	00	6.984 00
Id.	17	75	a	Seminativo .	I	36	53	74	19.182,13
Id.	17	76	—	Seminativo irriguo.	II	11	78	69	6.482,79
Id.	17	77	—	Id.	II	9	14	80	5.031,40
Id.	17	78	b	Id.	II	13	59	80	7.478,90
Id.	17	79	—	Seminativ. irr. (frutt. parific.	II	7	06	16	3.883,88
Id.	17	80	—	Seminativo irriguo.	II	25	01	81	13.759,95
				TOTALI		370	07	97	176.642,85

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: col fiume Calore;
Est: col fiume Calore;
Sud: col torrente Lama;
Ovest: col fiume Calore.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 62.428.304,80 (sessantaduemilioniquattrocentoventottomilatrecentoquattro e cent. 80), salvo determinazione definitiva a norma della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4226.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà della Società Agricola industriale meridionale, Società per azioni, con sede in Roma, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione
Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei con-
Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei con-
fronti della Società Agricola Industriale Meridionale, Società per Azioni con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno);

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti della Società Agricola Industriale Meridionale, Società per Azioni con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 37.93.14 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

sferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria
I terreni indicati nel precedente articolo sono tra-

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73*, foglio n.* 35. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società agricola industriale meridionale, in comune di Eboli (provincia di Salerno). trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Ionta	62	20	—	Pascolo cespugliato	III	3	92	00	352,80
Id.	62	21	—	Incolto produttivo.	unica	13	73	65	178,57
Id.	62	23	—	Bosco alto fusto	unica	5	91	42	384,42
Id.	62	24	—	Prato	III	5	07	83	1.472,07
Id.	62	52	—	Pascolo cespugliato	III	0	89	60	80,64
Id.	62	53	—	Incolto produttivo.	unica	1	66	40	21,63
Id.	62	54	—	Pascolo cespugliato	III	0	89	40	80,46
					TOTALI	32	10	30	2.570,59

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con restante proprietà Soc. an. agric. industriale meridionale;
Est: con la restante proprietà S.A.I.M.;
Sud: con fiume Calore;
Ovest: con fiume Sele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITA	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Ionta	54	8	—	Pascolo cespugliato	III	2	15	94	194,35
Id.	54	21	—	Id.	III	3	66	90	330,21
					TOTALI	5	82	84	524,56

Nord-est: con la proprietà Farina Mattia;
Sud-est: con il fiume Sele;
Sud-ovest: con la proprietà Farina Mattia;
Nord-ovest: con la strada provinciale Corneto.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° corpo	32	10	30	2.570,59
2° »	5	82	84	524,56
In complesso	37	93	14	3.095,15

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.345.390,05 (unmilionetrecentoquarantacinquemilatrecentonovanta e cent. 5), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4227.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società Agricola industriale meridionale, Società per azioni, con sede in Roma, in comune di Pontecagnano Faiano (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti della Società Agricola Industriale Meridionale, Società per Azioni con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Pontecagnano-Faiano (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni dicui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti della Società Agricola Industriale Meridionale, Società per azioni con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 52.20.32, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria

Art. 3.

l'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 36. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società agricola industriale meridionale, in comune di Pontecagnano-Faiano (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Picciola	13	130	—	Incolto produttivo.	unica	3	95	80	27,70
Id.	13	138	—	Id.	unica	0	54	60	3,82
Id.	13	134	—	Seminativo	IV	1	61	90	323,80
Id.	13	125	—	Fabbricato rurale	—	0	04	70	—
Id.	13	13	—	Seminativo irriguo.	III	8	75	05	6.344,11
Id.	13	104	—	Aia	—	0	00	80	—
Id.	13	105	—	Corte.	—	0	09	80	
Id.	13	106	—	Fabbricato rurale	—	0	01	28	—
Id.	13	107	—	Id.	—	0	00	35	—
Id.	13	110	—	Id.	—	0	01	31	—
Id.	13	111	—	Aia	—	0	00	80	—
Id.	13	132	—	Seminativo irriguo.	III	6	94	50	5.035,13
Id.	13	112	—	Corte.	—	0	09	76	—
Id.	13	113	—	Fabbricato rurale	—	0	01	30	—
Id.	13	114	—	Id.	—	0	01	20	—
Id.	13	115	—	Id.	—	0	00	36	—
Id.	13	100	b	Seminativo (strada parific.).	III	0	05	75	41,68
Id.	14	12	b	Seminativo irriguo.	III	6	69	15	4.851,33
Id.	14	12	a	Id.	III	0	85	11	617,06
Id.	14	14	—	Id.	II	0	17	80	195,80
Id.	14	64	b	Id.	II	1	30	00	1.400 —
Id.	14	32	b	Id.	II	6	23	80	6.861,80
Id.	14	32	c	Id.	II	0	06	57	72,27
Id.	14	28	—	Id.	II	9	44	39	10.388,29
Id.	14	7	b	Id.	II	5	24	24	5.766,64
				TOTALI		52	20	32	41.929,43

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la restante proprietà della Soc. agricola industriale meridionale;

Sud-est: con la restante proprietà della Soc. agricola industriale meridionale e strada di Bonifica;

Sud-ovest: con la proprietà demanio dello Stato;

Nord-ovest: con la restante proprietà Soc. agricola industriale meridionale.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 13.787.523,80 (tredicimilionisettecentottantasettemilacinquecentoventitre e cent. 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4228.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti di terreni di proprietà della Società Agricola industriale meridionale, Società per azioni, con sede in Roma, in comune di Serre di Persano (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti della Società Agricola Industriale Meridionale, Società per Azioni con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Serre di Persano (provincia di Salerno);

Udito il parere in data 17 dicembre 1952, espresso

dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti della Società Agricola Industriale Meridionale, Società per azioni con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Serre di Persano (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 470.12:51, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 37. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società agricola industriale meridionale, in comune di Serre di Persano (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centi re	Lire
Ionta	35	12	—	Bosco alto fusto	II	1	96	94	72,87
Id.	35	19		Incolto sterile.	-	1	04	80	—
Id.	35	22	—	Bosco alto fusto	I	6	31	57	503,25
Id.	35	20	—	Id.	I	1	04	37	38,62
Id.	35	23	—	Seminativo irriguo.	unica	122	06	73	97.653,84
Id.	35	21		Bosco altò fusto	II	0	38	40	14,31
Id.	35	24	—	Id.	II	5	43	71	201,17
Id.	35	25		Id.	II	21	03	05	778,12
Id.	35	26		Pascolo.	unica	0	52	47	39,35
Id.	37	1		Bosco alto fusto	II	2	32	92	86,18
Id.	37	2		Incolto produttivo.	unica	5	81	14	145,29
Id.	37	3		Bosco alto fusto	I	8	08	51	646,80
Id.	37	4		Seminativo irriguo.	unica	81	63	65	65.309,20
Id.	37	5	-	Id.	unica	107	04	73	85.637,84
Id.	37	6		Bosco alto fusto	I	5	08	77	407,02
Id.	37	7	—	Id.	II	57	05	27	2.110,95
Id.	37	9		Pascolo cespugliato	unica	19	57	96	1 762,16
Id.	37	10		Id.	unica	3	55	20	319,68
Id.	37	11	—	Fabbricato rurale	—	0	04	32	—
Id.	37	12	—	Bosco alto fusto	II	8	41	60	311,39
Id.	37	13		Seminativo irriguo.	unica	4	73	60	3.788,80
Id.	37	14		Id.	unica	2	44	50	1 956
Id.	37	15		Pascolo cespugliato	unica	4	04	10	363,69
Id.	37	16		Id.	unica	0	44	20	39,78
				TOTALI		470	12	51	262.186,21

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con demanio dello Stato (tenuta di Persano);

Est: con fiume Calore;

Sud-ovest: con fiume Sele.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 97.178.045,85 (novantasettemilionicentosettantottomilaquarantacinque e cent. 85), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4229.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà della Società Generale «Montecatini», in comune di Pontecagnano (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206,

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti della Società Generale «Montecatini» per la Industria Mineraria per i terreni ricadenti nel comune di Pontecagnano (provincia di Salerno);

Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri,
Su proposta del Ministro, Segretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste,

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti della Società Generale «Montecatini», per la Industria Mineraria, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pontecagnano (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 1.34.42, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 88. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Generale «Montecatini» per l'industria mineraria e chimica, in comune di Pontecagnano-Faiano (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	7	591	a	Seminativo irriguo.	II	–	41	50	456,50
	7	650	—	Seminativo arborato irriguo	III	–	15	08	150,80
	7	651	—	Seminativo irriguo	II	–	04	80	52,80
	7	652	—	Seminativo arborato irriguo	III	–	—	19	1,90
	7	653	—	Seminativo irriguo	II	–	59	10	650,10
	7	292	a	Id..	II	–	13	75	151,25
				TOTALI		1	34	42	1.463,35

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con le particelle 588, 173 dello stesso foglio 7;

Est: con la rimanente proprietà della stessa Società «Montecatini»;

Sud-ovest: con la particella 295 dello stesso foglio 7;

Nord-ovest: con le particelle 14, 411 dello stesso foglio 7.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 473.616,85 (quattrocentosettantatremilaseicentosedici e cent. 85), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato

PREZZO L. 440